



Comune di Leonforte

Provincia di Enna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI FINANZIARI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE NEI SETTORI AGRICOLO, ZOOTECNICO, ARTIGIANALE - INDUSTRIALE, COMMERCIAL E DEL TURISMO .

ART. 1 (Finalità)

L'Amministrazione Comunale di Leonforte, nel quadro delle proprie competenze promuove iniziative a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo nei settori agricolo, zootecnico, artigianale, industriale, commerciale e turistico.

ART. 2 (Strumenti attuativi dell'incentivo)

Per le finalità del presente regolamento, potranno essere concessi :

1. Contributi in conto capitale, finalizzati all'acquisto di attrezzature, fabbricati ed in generale tutti i beni strumentali anche immateriali, purché documentati da regolare fattura con specifico riferimento ai prezzi riportati nel Prezzario della Regione Siciliana o, per lavori o beni non previsti, con riferimento ai valori medi di mercato, nonché al sostenimento dei costi di primo impianto intesi come tutti quei costi connessi all'avvio dell'attività quali ad esempio: spese notarili, allacciamento utenze, costi d'iscrizione agli albi camerali, rilascio autorizzazioni etc; rientrano altresì in tale tipologia d'intervento i costi d'adeguamento alla Legge 626 sulla sicurezza sul lavoro, sostenuti in sede di avvio dell'attività. Pena la restituzione del contributo, tutte le attrezzature e/o beni in genere ammessi a contributo, dovranno essere mantenute in azienda ed effettivamente utilizzati per almeno cinque anni; pertanto, la fattura dovrà permettere l'esatta individuazione dei beni acquistati.

ART. 3
(Definizione di nuova attività)

Ai fini del presente regolamento, per nuova attività si intende l'avvio di nuova attività o acquisto di attività già esistente così come previsto dalla vigente normativa ai fini fiscali, tributari e commerciali.

ART. 4
(Soggetti Beneficiari)

Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente regolamento i soggetti appresso indicati:

- a) Imprese individuali;
- b) Società di persona;
- c) Le società di capitale con non più di 5 dipendenti all'atto della richiesta;
- d) Cooperative, ivi incluse le piccole società cooperative e loro consorzi.

Presupposto essenziale per i soggetti di cui al presente articolo sono:

- 1) Il titolare ovvero la maggioranza dei soci, nel caso di società e/o cooperative deve essere residente nel Comune di Leonforte da almeno sei mesi all'atto della presentazione della domanda.
- 2) Avere la sede legale nel territorio di Leonforte;
- 3) Essere regolarmente iscritti presso la C.C.I.A.A. di Enna per il settore per il quale si chiede l'intervento.

ART. 5
(Settore d'intervento)

Il sostegno finanziario, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, previsto dall'Amministrazione Comunale, destinato ai soggetti di cui all'art. 4, riguarda i seguenti comparti:

A) COMPARTO AGRICOLTURA – ZOOTECNICO

Agli operatori di questo settore, possono essere concessi contributi in conto capitale. Rientrano nei benefici del presente regolamento i soggetti che realizzano nuove iniziative in linea agli indirizzi di politica agraria comunitaria, nazionale e regionale.

B) COMPARTO ARTIGIANALE – INDUSTRIALE

Ai fini del presente regolamento, per attività artigianali e/o industriali devono intendersi quelle attività per la produzione di beni e servizi che dal punto di vista oggettivo rientrano nella classificazione ai sensi della legge quadro dell'artigianato (L. 8 agosto 1985 n. 443) ma risultano iscritte al registro delle imprese.

C) COMPARTO COMMERCIO - TURISMO

Anche per questo comparto, possono essere concessi i medesimi incentivi di cui al comparto precedente.

ART. 6
(Condizioni d'accesso al Contributo)

A) COMPARTO AGRICOLTURA - ZOOTECNICO

I soggetti di cui all'art. 5 lettera a) possono accedere ai benefici previsti a condizione che dimostrino di condurre, a vario titolo, (proprietà, usufrutto, affitto etc) una base aziendale adeguata all'indirizzo produttivo.

Le aziende zootecniche dovranno essere in regola con le norme sanitarie e quelle del benessere degli animali, producendo copia del registro banca- dati nazionali o copia registro di stalla, ove previste.

B) COMPARTO ARTIGIANALE - INDUSTRIALE

Per poter usufruire degli incentivi, i soggetti di questo settore dovranno documentare di disporre di un laboratorio o di attrezzature idonee per l'attività oggetto di contributo.

C) COMPARTO COMMERCIO - TURISMO

Le imprese del settore commerciale e turistico, possono essere ammesse agli incentivi previsti dal presente regolamento se in possesso delle relative autorizzazioni amministrative.

ART. 7
(Cumulo degli incentivi)

Il medesimo soggetto, potrà usufruire di un solo incentivo , nell'ambito di un solo comparto , entro il limite massimo di cui all'art. 8.

Al fine di evitare cumulo con altri incentivi (CE, Stato, Regione, Provincia, etc.), si dovrà produrre autocertificazione contenente la dichiarazione di non avere percepito altri contributi da parte di Enti pubblici.

ART. 8
(Misura del Contributo)

Per gli interventi nei comparti di cui all'art. 5 il totale del contributo non può essere superiore all'importo di € 4.000,00 (Euro quattomila/00) , al netto IVA.

La ripartizione del contributo previsto in bilancio avverrà nel modo seguente:

- il 50% dell'importo egualmente suddiviso tra le istanze presentate ed ammesse al beneficio;
- del restante 50% (per il capitolo riferito al commercio, all'artigianato e al turismo) il 20% sarà riservato alle istanze riguardanti la zona Sud del Comune (zona al di sotto di Via Laneri – Via Patti) ed il 30% andrà ripartito tra tutte le istanze ammesse proporzionalmente all'investimento.

In ogni caso l'importo complessivo non potrà superare € 4.000,00 (Euro quattromila/00) al netto dell'Iva

Nel caso di somme residue, queste saranno utilizzate l'anno successivo.

ART. 9

(Istanze e documentazione richiesta)

Le domande di ammissione al contributo, redatte in carta semplice e con firma autenticata a norma di legge, indirizzate al Sindaco del Comune di Leonforte, presentate entro il 30 settembre verranno liquidate sulla base dell'esercizio finanziario corrente; le domande presentate dopo il 30 settembre si intendono prodotte per l'anno finanziario successivo.

Le domande di ammissione all'incentivo rivolte alle nuove iniziative dovranno essere in ogni caso presentate al Comune entro SEI mesi dalla data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nella domanda, oltre alle generalità personali vanno specificate:

- luogo di svolgimento dell'attività;
- dimensione dell'azienda espressa in termini di numero degli addetti, volume d'affari previsto, ampiezza dei locali utilizzati per l'attività ed ogni altro elemento utile indicativo della dimensione aziendale;

Per la richiesta del contributo in conto capitale la domanda in carta semplice va corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato d'iscrizione agli Albi Camerali;
- b) copia del titolo di conduzione (proprietà, uso, usufrutto, affitto, etc.) ;
- c) copia della certificato di attribuzione della partita IVA;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificazione dalla quale si evince che con la liquidazione del contributo richiesto, non viene superato il 100% del costo;
- e) dichiarazione del titolare dell'impresa ovvero del rappresentante legale della società da cui risulti:
 - 1) L'impegno a proseguire l'esercizio dell'impresa per la durata minima di cinque anni;
 - 2) La dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7;
 - 3) Indicazione sulle modalità di utilizzo del contributo corredata da pezze giustificative contabili.

I documenti di cui alle lettere a), b), e c) possono essere sostituiti temporaneamente da relative autocertificazioni.

Detti documenti dovranno comunque essere prodotti prima dell'erogazione degli incentivi.

I modelli di domanda nonché le schede tecniche saranno approntati dal Settore competente del Comune.

ART. 10

(Istruttoria della pratica)

Ogni istanza, seguendosi l'ordine cronologico di arrivo, dovrà essere istruita dall'ufficio competente entro giorni 30 dalla presentazione. Qualora risulti incompleta, l'ufficio entro il termine di cui sopra, chiederà l'integrazione della stessa, assegnando pena l'inammissibilità della domanda un termine di 30 giorni per l'integrazione.

ART. 11
(determinazione e liquidazione)

La somma dei contributi concedibili sarà indicata nel bilancio di previsione.

Con provvedimento dirigenziale viene formulata la graduatoria degli aventi diritto a seguito di istruttoria

Il contributo dovrà essere erogato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Nell'eventualità di mancata copertura finanziaria nell'esercizio di competenza, il contributo potrà essere erogato nell'esercizio finanziario successivo. In caso di ulteriore mancanza la pratica sarà archiviata

ART. 12
(Rinvio alle norme vigenti)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 13
(Efficacia e decorrenza)

Il presente regolamento ha efficacia dal momento di esecutività dell'atto approvativo dello stesso.